

Con l'avvio del nuovo anno scolastico si sono moltiplicate nelle sedi sindacali le richieste di chiarimento del personale scolastico sugli impegni relativi alla formazione che devono essere sostenuti, a detta di alcuni dirigenti scolastici, per la generica obbligatorietà prevista dalla legge 107, che ad avviso della UIL Scuola non è assolutamente quantificata, né dalla legge, né dal Contratto e per tale motivo non rientra negli obblighi di servizio. Ciò, in base ad una lettura congiunta delle norme legislative e di quelle fissate dal vigente CCNL.

1. I principi generali

Resta il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro l'unico strumento a poter regolamentare gli obblighi di lavoro del personale ed i relativi carichi orari.

La legge 107 ha stabilito un principio, riconoscere un bisogno, un diritto, ma non ha quantificato l'impegno orario; i collegi dei docenti non sono autorità contrattuali che possano intervenire ad aumentare o a definire tali impegni orari. Il collegio infatti può riconoscere i fabbisogni, può individuare fonti, strumenti, opportunità, ma non può stabilire obblighi di lavoro individuali, aggiuntivi, rispetto a quelli già presenti nel CCNL. Può e deve rilevare i bisogni formativi della singola scuola autonoma per consentire una programmazione per un'efficace azione didattica ed educativa.

Spetta attualmente alla contrattazione di istituto delineare modalità tempi ed eventuali riconoscimenti economici dagli impegni derivanti, con particolare riferimento alle attività funzionali all'insegnamento, tra le quali le attività di formazione in servizio che se sono obbligatorie, **devono** essere ricondotte.

Il Miur, in risposta alle sollecitazioni della UIL Scuola, ha cancellato la quantificazione oraria degli impegni che in un primo tempo aveva considerato, seguendo i generici richiami all'obbligo della legge 107.

2. L'approfondimento

Per chiarire meglio la situazione abbiamo proceduto ad aggiornare ed integrare alcuni materiali di approfondimento già prodotti che riteniamo utili diffondere nuovamente per evitare equivoci nella adozione delle delibere da parte del collegio dei docenti e che restano sempre validi sebbene, va detto in prima battuta, per il corrente anno scolastico il Miur non ha ancora emanato alcuna nota specifica, ciò lascia presumere che quanto finora rimarcato è già di per sé sufficiente alle scuole per procedere secondo autonomia. Tanto più che ad inizio anno scolastico 2016/2017 le scuole stesse sono state impegnate a definire un piano formativo triennale, la cui validità resta in vigore anche per il presente anno e per quello successivo, tranne piccole modifiche ed aggiornamenti, coerenti con quelle adottate nel piano triennale dell'offerta formativa.

Già dallo scorso anno una circolare [n. 2915/2016, emanata in applicazione del comma 124 della legge 107/2011] ha anticipato di netto le linee del piano triennale della formazione dei docenti previsto dalla legge 107 e ha assegnato alle scuole il compito di predisporre un piano formativo triennale che tenga conto di tutte le opzioni, individuali, collegiali, di scuola o di rete, a cui gli insegnanti avrebbero dovuto sottostare per un obbligo formativo che, invece, non può essere indefinito, per questo contestato fortemente dalla UIL.

La UIL aveva già in quella occasione, contestato la quantificazione a cinque ore di un programma di formazione ed ottenuto la riduzione ad una sola unità formativa annuale, evidenziando comunque che l'obbligo per il singolo docente, non può essere definito tramite una circolare che, interpretando una legge, interviene unilateralmente sugli impegni orari di lavoro degli insegnanti, definiti invece per contratto.

Per la UIL non è comprensibile l'esclusione del personale ATA dalle attività di formazione poiché il loro contributo al buon funzionamento della scuola non può essere negato né ignorato.

3. Il quadro di riferimento contrattuale e legislativo

IL CONTRATTO

ARTICOLO 63

Formazione in servizio

- La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
- La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
- Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.

Articolo 64

Modalità e strumenti per la fruizione

- All'interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.
- Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
- Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
- Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.
- Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.

L'ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è costituito dalle attività di insegnamento e dalle attività funzionali all'insegnamento contenute negli articoli 28 e 29 .

E' nell'articolo 29 che si colloca la declinazione di tutte la attività caratterizzanti la funzione professionale docente costituita da ogni impegno inerente alla sua funzione come previsto dai diversi ordinamenti scolastici.

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere

All'interno della attività al comma 2 lettera a) e b) dello stesso articolo che si va a collocare il possibile impegno derivante dall'obbligo formativo (obbligo giuridico).

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce inoltre che la funzione docente:

- o si fonda sui principi di autonomia culturale e professionale;
- o realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici;
- o si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.

LA LEGGE 107/2015

- Stabilisce che la formazione del personale docente è obbligatoria, permanente strutturale, intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente (obbligo deontologico).
- Assegna ai docenti un bonus (carta elettronica) per la formazione e a sostegno dei bisogni culturali.
- Rimanda al piano nazionale la definizione della quantificazione.

IL PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE

Chi fa che cosa

La scelta del piano di formazione è rimessa ai collegi dei docenti chiamati a elaborare un'offerta sulla base degli indirizzi forniti dal dirigente scolastico secondo otto priorità:

- Autonomia organizzativa e didattica
- Didattica per competenze e innovazione metodologica
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
- Competenze di lingua straniera
- Inclusione e disabilità
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale - Scuola e lavoro
- Valutazione e miglioramento

La durata

La durata del piano adottato da ogni scuola è triennale, avendo le scuole adottato lo scorso anno non sono tenute ad adottare alcuna modifica.

L'obbligatorietà intesa come esigenza formativa della singola scuola

Non viene quantificata nazionalmente in un preciso numero di ore. La scelta viene lasciata al rispetto dei contenuti del piano adottato.

Le risorse

Le risorse disponibili al momento non risultano, come per lo scorso anno, quantificate.

4. In sintesi

Fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro ogni attività di formazione può essere realizzata nel rispetto delle richiamate norme.

Ogni ora di lavoro, in presenza, a distanza, spesa per la riflessione professionale, il confronto, la documentazione e la ricerca, che ecceda le quota sopra richiamate (40 ore di attività funzionali) determina il riconoscimento economico per il maggiore impegno professionale profuso comprese quelle spese in attività di formazione.

A tale fine deve essere destinato l'uso delle risorse che la legge 107 mette a disposizione a partire dal 2016 per sostenere la qualificazione professionale dei docenti e di tutto il personale scolastico.

Da ciò derivano i nostri suggerimenti al Collegio dei docenti.

Azioni possibili per il Collegio

- ❖ Nominare una commissione per la formazione, formata da un referente dedicato, dalla funzione strumentale, dai tutor della formazione per i neoassunti e da un rappresentante per ciascuno dei dipartimenti in cui è strutturato il collegio stesso, con il mandato esplorativo di ricognizione dei bisogni formativi e delle opportunità formative presenti sul territorio, in senso lato.
- ❖ La commissione in relazione al piano triennale di formazione predispone una proposta di integrazione delle attività formative da portare all'approvazione del collegio, nel caso ne rilevi la necessità in base a nuovi bisogni formativi emersi.
- ❖ Il collegio approva la proposta in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa della scuola e con il piano di miglioramento.
- ❖ Prima dell'approvazione verifica la compatibilità della proposta con i principi richiamati dalle lettere a) e b) comma 3 dell'articolo 29 del CCNL.
- ❖ Allorquando il collegio decida di superare di un tot numero di ore questo coefficiente viene demandata alla contrattazione d'istituto la definizione di un corrispettivo economico per le ore eccedenti l'obbligo.

5. La piattaforma Sofia

L'avvio della piattaforma SOFIA non può anticipare o blindare scelte in materia contrattuale

Dal 22 maggio il Miur ha aperto la piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento). I docenti possono accedere al catalogo delle iniziative di formazione realizzate sia dagli enti/associazioni accreditati/qualificati tra cui Irase, sia a quelle proposte dai soggetti di per sé qualificati per la formazione (ad esempio le istituzioni scolastiche statali e le Università).

Per accedere alla piattaforma, dalla quale scegliere iniziative formative a cui iscriversi, i docenti devono procedere tramite il profilo di discente al portale sofia.istruzione.it utilizzando le proprie credenziali di accesso ad istanze on line e confermando l'iscrizione attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica "@istruzione.it".

Successivamente all'apertura della piattaforma, il 25 maggio, le organizzazioni sindacali hanno incontrato i rappresentanti della direzione generale del personale preposta alla gestione ed agli utilizzi della piattaforma per porre alcune delicate questioni che hanno trovato nella successiva nota del primo giugno un parziale riconoscimento. Nell'occasione sono stati chiariti i punti che indichiamo di seguito.

Rapporto tra la piattaforma SOFIA e il portfolio professionale docente

Per la UIL non c'è alcun automatismo.

Le attività svolte nella piattaforma non confluiranno nel PORTFOLIO professionale del docente; fino a definizione contrattuale le attività formative mantengono un carattere personale, sono finalizzate ad agevolare il docente nella predisposizione di un proprio curriculum professionale, per raccogliere le attività svolte e per impostare, su queste basi una successiva formazione; la piattaforma registra unicamente il quadro delle iniziative formative cui un docente intende partecipare (o ha partecipato).

L'utilizzo della piattaforma e le sue eventuali ricadute assumono il carattere sperimentale.

L'amministrazione ha riconosciuto, come sostenuto dalla UIL, il carattere sperimentale dell'utilizzo della piattaforma e delle attività ad essa connesse. Sarà il contratto nazionale a definire nella portata complessiva le ricadute della formazione sulla professionalità e sulla funzione docente.

Configurazione e durata delle attività di formazione

Secondo la UIL la legge 107/2015 non può entrare in conflitto con l'attuale ordinamento contrattuale. Per la UIL la soluzione al problema adottata dal MIUR non è soddisfacente in quanto non può essere l'istituzione scolastica, seppur in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti, a modulare e quantificare l'impegno in relazione alla tipologia delle attività previste nel piano della formazione.

Il mancato rinnovo non rende possibile introdurre in modo unilaterale l'obbligatorietà della formazione per il personale scolastico tutto, né tale obbligo per i docenti può essere definito in relazione a quello fissato per gli enti che offrono formazione di predisporre percorsi formativi della durata di 20 ore.

Da un lato è corretto che l'amministrazione verifichi la capacità dei suddetti enti di offrire iniziative di elevata qualità al personale (pacchetti di minimo venti ore), ma da tale requisito non può discendere in automatico il principio che la formazione obbligatoria vada calcolata sulla stessa base quantitativa.

Secondo quanto previsto dal CCNL la scuola è tenuta a definire le diverse opzioni formative ma non può in alcun modo quantificarne il relativo obbligo individuale. La partecipazione o meno alle attività di formazione è invece rimesso, ancora in questa fase, alle modalità ed ai criteri che regolano lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento.

I collegi e i singoli docenti, anche tramite le RSU sono invitati a far rispettare quanto il vigente CCNL stabilisce in materia.

Modalità di attestazione dei percorsi formativi

Stante questa situazione il Miur ha accolto la proposta della UIL di consentire di posizionare in piattaforma sia da parte delle scuole sia da parte dei soggetti accreditati e qualificati iniziative di durata diversa rispetto a quella originariamente prevista (20 ore).

La conseguente attestazione delle attività svolte darà conto della durata e delle caratteristiche del percorso formativo (lezioni, laboratori, on-line, ricerca-azione, etc.).

A tal fine sarà presto disponibile in piattaforma un format standardizzato di attestazione.

La UIL ha ottenuto inoltre che, in considerazione dell'adozione del piano in corso di anno scolastico e della apertura della piattaforma S.O.F.I.A. pressoché a conclusione dello stesso anno, in fase di prima operatività, l'attivazione di una funzionalità aggiuntiva per l'inserimento e la documentazione delle attività formative svolte nel corso dell'anno scolastico 2016-2017, se progettate nel rispetto delle norme vigenti. Sulla piattaforma è possibile reperire le iniziative formative predisposte da IRASE Nazionale, in collaborazione con numerose articolazioni territoriali dell'istituto di ricerca e formazione per il personale della scuola.

Per approfondire questo tema | Sul sito Uil Scuola vedi anche: <http://www.uil.it/uilscuola/node/4297>